Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/36_2025

Losanna, 29 dicembre 2025

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 20 novembre 2025 (6B_122/2024)

Video pornografico raffigurante un'adulta ringiovanita digitalmente: confermata la condanna per pedopornografia

Le rappresentazioni pornografiche che ritraggono adulti ringiovaniti digitalmente in modo da dare loro le "sembianze di minori" costituiscono pedopornografia "fittizia" vietata. Il Tribunale federale respinge il ricorso di un uomo che attraverso il suo conto Instagram ha inviato un video che era stato rielaborato con filtri e pubblicato su una nota piattaforma.

Un uomo ha inviato dal suo conto Instagram un file video che ritraeva una fanciulla apparentemente in età prepuberale che praticava una fellazione su un uomo adulto. In realtà, si trattava di un'attrice porno maggiorenne. Il video è stato oggetto di una modifica con un filtro tecnologico ed è stato pubblicato su una nota piattaforma. Nel 2023 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato l'uomo colpevole di pornografia dura e lo ha condannato per questo e altri reati a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente e a una multa. Il Tribunale d'appello zurighese ha confermato la decisione.

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'interessato. Dal 2014, l'articolo 197 del Codice penale reprime non solo la pedopornografia reale ma anche espressamente la pedopornografia "fittizia". Quest'ultima comprende innegabilmente contenuti pedopornografici generati in modo puramente virtuale. Finora, il Tribunale federale non si è ancora pronunciato sulla questione di sapere se vi rientra anche la cosiddetta "pedopornografia fittizia" creata tramite una tecnologia di ringiovanimento digitale. Per

quanto riguarda la punibilità di rappresentazioni pedopornografiche (puramente) virtuali, come lo sono i fumetti, dai lavori preparatori emerge che potrebbe non essere sempre possibile stabilire con certezza se una rappresentazione è reale o virtuale. Il legislatore paventava quindi che la repressione della pedopornografia reale potesse essere ostacolata se la pedopornografia "fittizia" rimanesse impunita. Nel caso di pornografia infantile parzialmente virtuale prodotta attraverso tecniche di ringiovanimento digitale (De-Aging), le difficoltà probatorie si palesano altrettanto significative. In effetti, nel caso di tali rappresentazioni, le difficoltà probatorie potrebbero essere persino maggiori, dato che nell'ipotesi di un film d'animazione è solitamente evincibile senz'alcun dubbio che la persona rappresentata non è reale. Nella dottrina è controverso se il consumo di prodotti pedopornografici abbia un effetto degenerante. Supponendo tuttavia l'esistenza di un tale effetto degenerante, esso dovrebbe essere ancora più significativo trattandosi di persone reali "che sembrano essere minori" che nel caso di disegni o simili. Lo stesso vale per il potenziale effetto sul mercato, nella misura in cui tali rappresentazioni di pornografia infantile possono incentivare il mercato reale. Alla luce di tali considerazioni, le rappresentazioni pornografiche in cui adulti ringiovaniti digitalmente appaiano sotto le "sembianze di minori" rientrano nel divieto di pedopornografia "fittizia".

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 29 dicembre 2025 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze >* inserendo 6B_122/2024.